

Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 -

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. (N.D.R.: "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241").

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Definizione degli accertamenti.

Articolo 2

Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3

Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

Articolo 4

Competenza degli uffici.

Articolo 5

Avvio del procedimento.

Articolo 5 bis

Adesione ai verbali di constatazione.

Articolo 6

Istanza del contribuente.

Articolo 7

Atto di accertamento con adesione.

Articolo 8

Adempimenti successivi (1).

Articolo 9

Perfezionamento della definizione.

Articolo 9 bis

Soggetti aderenti al consolidato nazionale

Articolo 10

Competenza degli uffici.

Articolo 11

Avvio del procedimento. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'[art.27 decreto-legge 29 novembre 2008 n 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009 n.2](#), vedasi il comma 3-bis del sopra citato articolo 27.)

Articolo 12

Istanza del contribuente.

Articolo 13

Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

Articolo 14

Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

Articolo 15

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

(N.D.R.: Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente articolo vedasi l'[art. 6, comma 2, lettera a\) del decreto 21 maggio 2009.](#))

Articolo 15 bis

Modalita' di pagamento (1).

Articolo 16

Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.

Articolo 17

Abrogazioni e delegificazione.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 01/08/1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'[articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Definizione degli accertamenti.

In vigore dal 01/08/1997

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 01/02/2011

Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'[articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), la punibilità per i reati previsti dal [decreto - legge 10 luglio 1982, n. 429](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1982, n. 516](#), limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli [articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge](#).

4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'[articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e dell'[articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'[articolo 3 del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](#), e dell'[articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

In vigore dal 01/02/2011

Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Competenza degli uffici.

In vigore dal 29/01/2009

Modificato da: Decreto-legge del 29/11/2008 n. 185 Articolo 27

1. Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

2. Nel caso di esercizio di attivita' d'impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di societa' che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della societa', dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalita' non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.

3. (Comma abrogato)

4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.

Torna al sommario

Articolo 5 - Avvio del procedimento.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190) (1)

1-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190) (1)

1-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190) (1)

1-quinquies. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190) (1)

2. (Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2)

3. (Comma abrogato dall'[art. 27, comma 1, lett. c\), decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009 n. 2](#))

(1) Ai sensi dell'[art. 1, comma 638 legge 23 dicembre 2014 n. 190](#) "le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015". Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1-bis a 1-quinquies del presente articolo, nel testo vigente al 30 dicembre 2014, e' stata disposta dall'[art. 2, comma 2, lett. a\) decreto-legge 30 settembre 2015 n. 153](#). Si riporta il testo dei commi da 1-bis a 1-quinquies vigente al 30 dicembre 2014:

"1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'[articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e all'[articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 bis - Adesione ai verbali di constatazione.

Nota:

Ai sensi dell'art. 1, comma 638 legge 23 dicembre 2014 n. 190 le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31 dicembre 2015.

In vigore dal 22/08/2008 al 01/01/2015

Soppresso dal 01/01/2015 da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 83

1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'[articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e dall'[articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (1)

(1) In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi quanto disposto dai commi 18-bis e 18-ter dell'articolo 83 decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, aggiunti, dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Istanza del contribuente.

In vigore dal 01/08/1997

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 25

1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600](#), e successive modificazioni.

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al [quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo (1).

(1) Comma aggiunto dall'[art. 25, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158](#) e ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del medesimo art. 25 citato, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'[art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Adempimenti successivi (1).

Nota:

<p class="MsoNormal"><st1:metricconverter w:st="on" productid="98 in" />

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 2

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) (2).

(1) Per la determinazione degli interessi vedasi la lettera d) del comma 2 dell'[art. 6 decreto 21 maggio 2009](#).

(2) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto legislativo, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 159 del 2015](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Perfezionamento della definizione.

Nota:

Ai sensi dell'art. 23, comma 20 decreto-legge 6 luglio 2011 n. <st1:metricconverter productid="98 in" w:st="on">98 </st1:metricconverter> le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 98 del 2011 (6 luglio 2011).

In vigore dal 06/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 bis -

Soggetti aderenti al consolidato nazionale

Nota:

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In vigore dal 31/05/2010

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 35

1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal **comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all' **articolo 9 del presente decreto** siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'**articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto**, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal **comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'**articolo 5-bis del presente decreto**; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Competenza degli uffici.

In vigore dal 01/08/1997

1. Competente alla definizione e' l'ufficio delle entrate.
2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, e' competente l'ufficio del registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Avvio del procedimento. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificato dall'**art.27 decreto-legge 29 novembre 2008 n 185**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 gennaio 2009 n.2**, vedasi il comma 3-bis del sopra citato articolo 27.)

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis).

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'**art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190**)

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Istanza del contribuente.

In vigore dal 01/08/1997

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

In vigore dal 01/08/1997

1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

In vigore dal 01/08/1997

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Conciliazione giudiziale) . - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puo' proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione puo' aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo' essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita' di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita' di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita' possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio puo', sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza e' presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita', dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e' comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e' depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate."

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente l'attivita' di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita' di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992."

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.

(N.D.R.: Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente articolo vedasi l'art. 6, comma 2, lettera a) del decreto 21 maggio 2009.)

In vigore dal 22/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159 Articolo 2

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo (1).

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4 (2).

2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (3).

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall'art. 1, comma 637, lett. c) legge 23 dicembre 2014 n. 190) (4)

(1) Vedasi il decreto 11 settembre 1997. Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. a) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi del presente articolo, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. b) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi del presente articolo, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. c) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 e, ai sensi del successivo art. 15, comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi del presente articolo, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015.

(4) Ai sensi dell'art. 1, comma 639 legge 23 dicembre 2014 n. 190 l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 bis -

Modalità di pagamento (1).

In vigore dal 22/10/2015

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), secondo le modalita' stabilite dall'[articolo 19 del medesimo decreto](#), fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalita' di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di versamento.

(1) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#) e, ai sensi del successivo [art. 15, comma 3 decreto legislativo n. 159 del 2015](#), le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto legislativo, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data del 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 159 del 2015](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.

In vigore dal 01/08/1997

1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attivita' di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia' notificati, nonche' irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni e' obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonche' per i soci o associati di societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Abrogazioni e delegificazione.

In vigore dal 01/08/1997

1. Sono abrogati:
 - a) i commi 2 e 3 dell'[articolo 5 del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 giugno 1990, n. 165](#), riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
 - b) gli articoli 2-bis e 2-ter del [decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 1994, n. 656](#), riguardanti l'accertamento con adesione;
 - c) il [quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all'impugnazione dell'accertamento.
 2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
 3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)
